

Nr. **19** Reg. deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA UNIONE BASSA REGGIANA

Oggetto: **FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – ANNUALITÀ 2021**

L'anno **duemilaventuno**, questo giorno **ventiquattro** del mese di **Febbraio** alle ore 15:08 presso la Sala Giunta del Comune di Guastalla, su invito del Presidente, essendosi convocati i sindaci/assessori componenti la Giunta dell'Unione mediante avvisi fatti pervenire tramite posta elettronica, nel rispetto del distanziamento come da decreto DPCM del 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020 e come disciplinato dalla Direttiva 2/2020 del Ministero della Funzione Pubblica del 12 marzo 2020, recante indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni ex art.1, c.2, D.lgs. n. 165/2001, la quale all'art. 4, stabilisce che "le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche ...".

Fatto l'appello nominale per alzata di mano della Presidente risultano i Sigg.:

Nominativo	Funzione	Presente/Assente
VERONA CAMILLA	Presidente	Presente
SOTTILI ELISABETTA	Sindaco/Assessore	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco/Assessore	Presente
FERRARONI CRISTINA	Sindaco/Assessore	Presente
BENASSI MATTEO	Sindaco/Assessore	Presente
ANGELI ROBERTO	Sindaco/Assessore	Presente
CARLETTI ELENA	Sindaco/Assessore	Presente
BENASSI ELENA	Sindaco/Assessore	Presente

Totale Presenti: **7**

Totale Assenti: **1**

La seduta è presieduta dal Presidente **Camilla Verona**.

Assiste alla seduta il Direttore Operativo **Elena Gamberini**.

Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta dell'Unione Bassa Reggiana a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.

FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI – ANNUALITÀ 2021

LA GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

PREMESSA la normativa vigente, nello specifico:

- il comma 862 dell'articolo 1 della legge 145/2018: *"Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:*

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."

- il comma 863 secondo cui *"nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859."*

- il comma 859: *"A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:*

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”;

- il comma 868: “A decorrere dal 2021, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture..”

ATTESO CHE la Piattaforma dei Crediti Commerciali mostra i seguenti dati relativi all'Unione Bassa Reggiana:

- Stock del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC al 31/12/2019 € 107.983,21;
- Stock del debito scaduto e non pagato elaborato da PCC al 31/12/2020 € 89.806,41;
- Importo dei documenti ricevuti nell'esercizio 2020 € 2.955.032,07;
- Tempo medio ponderato di ritardo dei pagamenti - 11 giorni.

RILEVATO CHE l'ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali, avendo rispettato le regole come sui pagamenti in quanto:

- il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio 2020 è stato ridotto del 16,83% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, anno 2019;*
- inoltre il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio 2020 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali essendo negativo - 11;*

RICHIAMATI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione n.17 del 17/02/2021 ad oggetto “PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2021 E TRIENNALE 2021/2023. APPROVAZIONE DEL PIANO E RELATIVI ALLEGATI.”;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile che attesta che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espressi ai sensi dell'art. 49,

comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli espressi all'unanimità:

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO CHE**, per i motivi esposti in premessa, l'Ente non è soggetto all'obbligo di accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali;
2. **DI INVIARE** il presente provvedimento all'organo di revisione per presa visione;
3. **DI DICHIARARE**, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
4. **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questa Unione, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto in firma digitale:

Il Presidente

Camilla Verona

Il Direttore Operativo

Elena Gamberini

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente nonché successivamente trasferito in Storico Atti pubblicati.”